

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **602/1987** (ECLI:IT:COST:1987:602)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **11/12/1987**

Deposito del **23/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **08/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **3856 3857**

Atti decisi:

N. 602

## ORDINANZA 11-23 DICEMBRE 1987

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ("Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica"), e 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231, nella parte in cui sostituiscono l'art. 16, secondo comma, del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ("Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico"), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Tribunale di Torino, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 22 ottobre 1982 il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale del congiunto-disposto degli artt. 27 e 28 l. 28 agosto 1977, n. 513, in relazione all'art. 8, comma primo, l. 27 aprile 1962, n. 231 (che sostituisce l'art. 16, comma secondo, d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2) - nella parte in cui non estende agli assegnatari degli alloggi di tipo economico e popolare, soggetti al precedente regime della compravendita con riserva della proprietà, e titolari di situazioni giuridiche "non esaurite", la norma più favorevole, contenuta nel comma quinto dell'art. 28 l. n. 513 del 1977, del divieto decennale di alienazione dell'alloggio, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita - sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., in quanto tale mancata estensione implica l'assoggettamento ad una diversa disciplina di una identica situazione, in momenti diversi nel tempo;

che con la stessa ordinanza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, l. 27 aprile 1962, n. 231 (nella parte in cui sostituisce l'art. 16, comma secondo d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2) - che stabilisce il divieto di alienazione quindicennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita con riserva della proprietà a favore dell'IACP, per gli assegnatari di alloggi di tipo economico e popolare che abbiano scelto il pagamento rateale del prezzo e non, invece, un divieto decennale, come nel caso di pagamento in unica soluzione - sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata avrebbe previsto un trattamento ingiustificatamente differenziato per le due fattispecie anzidette;

Considerato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, situazioni identiche legittimamente possono essere regolate dal legislatore ordinario in modo diverso nel tempo (Corte cost. 11 dicembre 1985, n. 322; 22 febbraio 1984, n. 38; 23 luglio 1980, n. 122) e, pertanto, la prima questione appare manifestamente infondata;

che anche la seconda questione appare manifestamente infondata, essendovi tra pagamento rateale e pagamento in unica soluzione differenze che giustificano una diversa disciplina della durata del divieto di vendita a terzi dell'alloggio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della l. 8 agosto 1977, n. 513 ("Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica") e 8, comma primo, della l. 27 aprile 1962, n. 231 ("Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico"), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11

dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*